

Spetta al giudice nazionale verificare che tale condizione sia soddisfatta e che l'obbligo tariffario sia obiettivo, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, dipenda dal tipo di problema evidenziato e sia giustificato alla luce degli obiettivi enunciati all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e che le procedure di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, siano state rispettate.

- 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può prevedere che un obbligo tariffario a titolo dell'articolo 28 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, come quello in discussione nel procedimento principale, sia imposto da un'autorità nazionale diversa dall'autorità nazionale di regolamentazione di norma incaricata di applicare il nuovo quadro normativo dell'Unione per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, purché detta autorità soddisfi le condizioni di competenza, d'indipendenza, d'imparzialità e di trasparenza previste dalla direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, e purché le decisioni da essa adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.5.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 settembre 2015 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Société de Produits Nestlé SA/Cadbury UK Ltd

(Causa C-215/14) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 3, paragrafo 3 — Nozione di «carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso» — Marchio tridimensionale — Wafer ricoperto di cioccolato composto da quattro barrette Kit Kat — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) — Segno costituito al tempo stesso dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto e da quella necessaria per ottenere un risultato tecnico — Processo di fabbricazione incluso nel risultato tecnico]

(2015/C 371/12)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Société de Produits Nestlé SA

Convenuta: Cadbury UK Ltd

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione di un segno costituito dalla forma del prodotto in quanto marchio allorché tale forma ricomprende tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, a condizione, tuttavia, che almeno uno degli impedimenti alla registrazione elencati in tale disposizione si applichi pienamente alla forma di cui trattasi.

- 2) *L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dev'essere interpretato nel senso che esso riguarda il modo in cui il prodotto di cui trattasi funziona e non si applica al modo in cui esso è fabbricato.*
- 3) *Al fine di ottenere la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in quanto parte di un altro marchio registrato o in combinazione con questo, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.*

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — C. van der Lans/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-257/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Trasporti aerei — Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 3 — Negato imbarco e cancellazione di un volo — Ritardo prolungato di un volo — Compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri — Circostanze eccezionali)

(2015/C 371/13)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: C. van der Lans

Convenuta: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un problema tecnico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di detta disposizione.

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.